DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229

La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1991, non più in vigore dal 31 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente
Estremi	Legge 19 febbraio 1991, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-collocamento-a-riposo-del-personale-medico-dipendente/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-30-dicembre-1992-n-502-come/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it